

Bruxelles, 10 giugno 2025 (OR. en)

6300/25 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2024/0259 (NLE)

COEST 154 POLCOM 31

ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i

suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra

6300/24 ADD 1

RELEX.3

IT

ALLEGATO 3

***** ** ** ** ** ** ** ** ** **	[Emblema della Repubblica dell'Uzbekistan]
	(Luogo e data)
(Indicazione dell'autorità richiedente)	-
Riferimento:	
Destinatario:	
(Indicazione dell'autorità richiesta)	-

☐ RICHIESTA DI AUDIZIONE

DOMANDA DI DOCUMENTO DI VIAGGIO

a norma dell'articolo 15 dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra

A.	DATI PERSONALI	
1.	Cognome e nome (sottolineare il cognome):	
2.	Cognome alla nascita:	Fotografia
3.	Data e luogo di nascita:	
4.	Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particola	ari, ecc.):
5.	Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):	
6.	Cittadinanza e lingua:	
7.	Ultimo indirizzo nello Stato richiesto:	

B.	Dati personali (se del caso)
1.	Cognome e nome (sottolineare il cognome):
2.	Cognome alla nascita:
3.	Data e luogo di nascita:
4.	Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
5.	Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
6.	Cittadinanza e lingua:
C.	Dati personali dei figli (se del caso)
1.	Cognome e nome (sottolineare il cognome):
2.	Data e luogo di nascita:
3.	Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
4.	Cittadinanza e lingua:

D.	Indicazioni particolari sulla persona da trasfer	rire			
1.	Condizioni di salute (ad esempio eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino di eventuali malattie				
	contagiose):				
2.	Indicare se si tratta di una persona pericolosa				
	(ad esempio persona sospettata di un reato gra	ave, di comportamento aggressivo):			
E	Elementi di preve ellegati				
E.	Elementi di prova allegati				
1.	(Passaporto n.)	(Data e luogo di rilascio)			
	(Autorità di rilascio)	(Data di scadenza)			
2.	(Carta d'identità n.)	(Data e luogo di rilascio)			
	(Autorità di rilascio)	(Data di scadenza)			
3.	(Patente di guida n.)	(Data e luogo di rilascio)			
	(Autorità di rilascio)	(Data di scadenza)			
4.	(Altro documento ufficiale n.)	(Data e luogo di rilascio)			
5.	(Autorità di rilascio) Impronte digitali	(Data di scadenza)			

F.	Usservazioni	
••••		
(Fire	na) (Timbro)	
(1111	(1 moro)	

ALLEGATO 5-A

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI NORMAZIONE

1.	Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)
2.	Commissione elettrotecnica internazionale (IEC)
3.	Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)
4.	Commissione del Codex Alimentarius (CODEX)
5.	Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO)
6.	Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)
7.	Sottocomitato di esperti delle Nazioni Unite sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (UN/SCEGHS)
8.	Consiglio internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per i medicinali per uso umano (ICH)
9.	Organizzazione mondiale di metrologia legale (OIML)

Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

10.

- 11. Unione postale universale (UPU)
- 12. Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL FORNITORE – AMBITI E MODALITÀ

- 1. Ciascuna parte accetta la dichiarazione di conformità del fornitore come prova della conformità alle regolamentazioni tecniche vigenti nei seguenti ambiti:
 - a) aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche quali definiti al punto 2;
 - b) aspetti legati alla sicurezza delle macchine quali definiti al punto 3;
 - c) compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature quale definita al punto 4;
 - d) efficienza energetica, comprese le specifiche per la progettazione ecocompatibile, quale definita al punto 5;
 - e) restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; e
 - f) apparecchi sanitari quali definiti al paragrafo 6.

2.	Ai fi	ni del presente allegato, per "aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche
	ed el	ettroniche", si intendono gli aspetti legati alla sicurezza di apparecchiature che
	dipe	ndono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche, e delle apparecchiature di
	gene	razione, trasferimento e misura di queste correnti e che sono progettate per essere usate
	con	una tensione nominale compresa tra 50 V e 1 000 V per la corrente alternata e tra 75 V e
	1 50	0 V per la corrente continua, nonché delle apparecchiature che emettono o ricevono
	inten	zionalmente onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3 000 GHz a scopo di
	radio	ocomunicazione o di radiodeterminazione, ad eccezione, tra l'altro, di quanto segue:
	a)	apparecchiature destinate all'utilizzo in atmosfera esplosiva;
	b)	apparecchiature destinate a essere usate per radiologia o uso clinico;
	c)	parti elettriche di ascensori e montacarichi;
	d)	apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;
	e)	contatori di elettricità;
	f)	prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;
	g)	dispositivi di alimentazione di recinti elettrici;
	h)	giocattoli;
	i)	kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini; e

- j) prodotti da costruzione da incorporare in modo permanente negli edifici o nelle opere di ingegneria civile e la cui prestazione incide sulla prestazione dell'edificio o dell'opera di ingegneria civile, come cavi, allarmi antincendio, porte elettriche.
- 3. Ai fini del presente allegato, per "aspetti di sicurezza legati alle macchine" si intendono gli aspetti legati alla sicurezza di un insieme composto di almeno una parte mobile, azionata da un sistema di propulsione che utilizza una o più fonti di energia di tipo termico, elettrico, pneumatico, idraulico o meccanico, disposto e comandato in modo da avere un funzionamento solidale, ad eccezione delle macchine ad alto rischio, quali definite dalle parti.
- 4. Ai fini del presente allegato, per "compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature" si intende la compatibilità elettromagnetica (perturbazioni e immunità) delle apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici, e delle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti, ad eccezione di quanto segue:
 - a) apparecchiature destinate all'utilizzo in atmosfera esplosiva;
 - b) apparecchiature destinate a essere usate per radiologia o uso clinico;
 - c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
 - d) apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;
 - e) strumenti di misurazione;
 - f) strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

- g) apparecchiature che per loro natura non presentano rischi; e
- h) kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
- 5. Ai fini del presente allegato, per "efficienza energetica" si intende il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia di un prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso, e alla luce dell'efficiente allocazione delle risorse.
- 6. Ai fini del presente allegato, per "apparecchi sanitari" si intendono i prodotti seguenti: vasi, vasche idromassaggio, lavelli da cucina, orinatoi, vasche da bagno, piatti doccia, bidet o lavabi.
- 7. Il presente allegato non riguarda interi aeromobili, navi, ferrovie e veicoli a motore né attrezzature specializzate per il settore marittimo, ferroviario, aeronautico e automobilistico.
- 8. Su richiesta di una delle parti, il Comitato di cooperazione riesamina l'elenco degli ambiti di cui al punto 1 del presente allegato.
- 9. Ciascuna parte può introdurre l'obbligo di prove o certificazioni da parte di terzi per i settori di prodotti di cui al presente allegato, purché ciò sia giustificato da obiettivi legittimi e sia proporzionato allo scopo di rassicurare adeguatamente la parte importatrice in merito alla conformità dei prodotti alle norme o alle regolamentazioni tecniche applicabili, tenuto conto dei rischi che comporterebbe tale mancata conformità.

10.	La parte che propone di introdurre le procedure di valutazione della conformità di cui al punto 9 ne dà notifica all'altra parte e tiene conto delle osservazioni di quest'ultima per elaborare tali procedure di valutazione della conformità.

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 4, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI E ALLE RELATIVE MISURE PREVENTIVE, RESTRITTIVE E CORRETTIVE

Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni tra il sistema di allarme rapido dell'Unione europea e la banca dati della Repubblica dell'Uzbekistan in relazione alla sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari e alle relative misure preventive, restrittive e correttive.

A norma dell'articolo 61, paragrafo 8, del presente accordo, l'accordo precisa il tipo di informazioni da scambiarsi nonché le modalità con cui effettuare gli scambi e applicare le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 5, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI NON CONFORMI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 4

Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni, compreso lo scambio di informazioni per via elettronica, per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diversi da quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 4, del presente accordo.

A norma dell'articolo 61, paragrafo 8, del presente accordo, l'accordo precisa il tipo di informazioni da scambiarsi nonché le modalità con cui effettuare gli scambi e applicare le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

ALLEGATO 6

TABELLA CHE STABILISCE IL RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 2

ALLEGATO 7-A

SEZIONE A

LEGISLAZIONE DELLE PARTI

Legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan

- a) Codice civile della Repubblica dell'Uzbekistan (sezione IV) del 29 agosto 1996;
- b) legge n. 267-II della Repubblica dell'Uzbekistan sui marchi, i marchi di servizio e le denominazioni di origine, del 30 agosto 2001, e relativi atti di esecuzione;
- c) legge n. 757 della Repubblica dell'Uzbekistan sulle indicazioni geografiche, del 3 marzo 2022, e relativi atti di esecuzione.

Legislazione dell'Unione europea

- a) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012¹;
- b) regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio², in particolare gli articoli da 92 a 111 relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche, e relativi atti di esecuzione;
- c) regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008³, e relativi atti di esecuzione;

GU UE L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.

² GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

³ GU UE L 130 del 17.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj.

SEZIONE B

ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

- 1. Un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori;
- 2. una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di una delle parti, quando una determinata qualità, la reputazione o altra caratteristica del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
- 3. l'obbligo che un nome registrato corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stato redatto un disciplinare che può essere modificato solo mediante idonea procedura amministrativa;
- 4. disposizioni di controllo applicabili alla produzione;
- 5. l'applicazione della protezione dei nomi registrati mediante un'adeguata azione amministrativa da parte delle autorità pubbliche;
- 6. disposizioni giuridiche che stabiliscono che un nome registrato può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi i prodotti conformi al relativo disciplinare;

- 7. disposizioni in materia di registrazione, che possono includere il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come nome comune di prodotti, nonché di termini formati da o che includono nomi di varietà vegetali e di razze animali; tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti in causa;
- 8. norme riguardanti il rapporto tra le indicazioni geografiche e i marchi, che prevedano un'eccezione limitata ai diritti conferiti in forza della legislazione sui marchi nel senso che l'esistenza di un marchio precedente non può essere presa a pretesto per impedire la registrazione e l'uso di un nome come indicazione geografica registrata, salvo nei casi in cui, a motivo della notorietà del marchio e della durata del suo utilizzo, i consumatori sarebbero indotti in errore dalla registrazione e dall'uso dell'indicazione geografica per prodotti non coperti dal marchio;
- 9. il diritto, per ogni produttore stabilito nella regione geografica e che si sottopone al sistema di controllo, di fabbricare il prodotto etichettato con il nome protetto a condizione di rispettarne il disciplinare;
- 10. una procedura di opposizione che permetta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori dei nomi, siano essi protetti o no in quanto proprietà intellettuale.

EU/UZ/Allegato 7-A/it 4

CRITERI PER LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

- 1. Elenco dei nomi con la corrispondente traslitterazione in caratteri latini o uzbeki;
- 2. tipo di prodotto;
- 3. un invito destinato alle seguenti persone a opporsi alla protezione di un'indicazione geografica presentando una dichiarazione debitamente motivata:
 - a) nel caso dell'Unione europea, a qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione di quelle stabilite o residenti nella Repubblica dell'Uzbekistan;
 - b) nel caso della Repubblica dell'Uzbekistan, a qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione di quelle stabilite o residenti in uno Stato membro, che abbia un interesse legittimo
- 4. le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea o alla Repubblica dell'Uzbekistan entro due mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa;
- 5. le dichiarazioni di opposizione sono ricevibili soltanto se sono pervenute entro il termine di cui al paragrafo 4 e se dimostrano che la protezione del nome proposto:
 - a) sarebbe in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

- b) sarebbe un nome omonimo che induce erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio;
- tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
- d) metterebbe a repentaglio l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni alla data di pubblicazione dell'atto di opposizione, o
- e) fornirebbe particolari da cui si possa desumere che il nome di cui si propongono la protezione e la registrazione è generico;
- 6. i criteri di cui al paragrafo 5 sono valutati dalle autorità competenti con riferimento al territorio della parte interessata che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui tali diritti sono tutelati.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DA PROTEGGERE

SEZIONE A

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DELL'UNIONE EUROPEA DA PROTEGGERE NELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

1. Elenco dei prodotti agricoli e alimentari, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati

Stato membro	Nome da proteggere	Categoria di prodotto	Traslitterazione in caratteri latini
AT	Steirisches Kürbiskernöl	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
AT	Tiroler Speck	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
AT	Vorarlberger Bergkäse	Formaggi	
BE	Jambon d'Ardenne	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
BG	Българско розово масло	Oli essenziali	Bulgarsko rozovo maslo
BG	Странджански манов мед / Манов мед от Странджа		Strandzhanski manov med/ Manov med ot Strandzha
CZ	Budějovické pivo	Birra	

Stato membro	Nome da proteggere	Categoria di prodotto	Traslitterazione in caratteri latini
CZ	Budějovický měšťanský var	Birra	
CZ	České pivo	Birra	
CZ	Českobudějovické pivo	Birra	
CZ	Žatecký chmel	Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.)	
DE	Aachener Printen	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Bayerisches Bier	Birra	
DE	Dresdner Stollen	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Lübecker Marzipan	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Münchener Bier	Birra	
DE	Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
DE	Nürnberger Lebkuchen	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DE	Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
DK	Danablu	Formaggi	

Stato membro	Nome da proteggere	Categoria di prodotto	Traslitterazione in caratteri latini
EL	Ελιά Καλαμάτας	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	Elia Kalamatas
EL	Καλαμάτα	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Kalamata
EL	Κεφαλογραβιέρα	Formaggi	Kefalograviera
EL	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Kolymvari Chanion Kritis
EL	Κρόκος Κοζάνης	Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.)	Krokos Kozanis
EL	Μαστίχα Χίου	Gomme e resine naturali	Masticha Chiou
EL	Σητεία Λασιθίου Κρήτης	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	Sitia Lasithiou Kritis
EL	Φέτα	Formaggi	Feta
ES	Vinagre de Jerez	Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.)	
ES	Baena	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Kaki Ribera del Xúquer	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
ES	Jabugo (ex Jamón de Huelva)	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
ES	Jamón de Teruel/Paleta de Teruel	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
ES	Jijona	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
ES	Priego de Córdoba	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Queso Manchego	Formaggi	

Stato membro	Nome da proteggere	Categoria di prodotto	Traslitterazione in caratteri latini
ES	Sierra de Segura	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Siurana	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)	
ES	Turrón de Alicante	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria	
FR	Brie de Meaux	Formaggi	
FR	Camembert de Normandie	Formagi	
FR	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
FR	Comté	Formaggi	
FR	Emmental de Savoie	Formaggi	
FR	Gruyère	Formaggi	
FR	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence	Oli essenziali	
FR	Jambon de Bayonne	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
FR	Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
FR	Reblochon / Reblochon de Savoie	Formaggi	
FR	Roquefort	Formaggi	
HU	Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	

Stato membro	Nome da proteggere	Categoria di prodotto	Traslitterazione in caratteri latini
IT	Aceto Balsamico di Modena	Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.)	
IT	Aceto balsamico tradizionale di Modena	Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.)	
IT	Asiago	Formaggi	
IT	Bresaola della Valtellina	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
IT	Fontina	Formaggi	
IT	Gorgonzola	Formaggi	
IT	Grana Padano	Formaggi	
IT	Mortadella Bologna	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
IT	Mozzarella di Bufala Campana	Formaggi	
IT	Parmigiano Reggiano ¹	Formaggi	
IT	Pecorino Romano	Formaggi	
IT	Prosciutto di Parma	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto di San Daniele	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
IT	Prosciutto Toscano	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
IT	Provolone Valpadana	Formaggi	
IT	Taleggio	Formaggi	
NL	Edam Holland	Formaggi	
NL	Gouda Holland	Formaggi	
PL	Jabłka Grójeckie	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	

_

Il termine "Parmesan" è considerato un'evocazione indebita della indicazione geografica "Parmigiano Reggiano" a norma dell'articolo X.34, paragrafo 1, lettera b), se utilizzato per un prodotto non conforme al disciplinare relativo a detta I indicazione geografica

Stato membro	Nome da proteggere	Categoria di prodotto	Traslitterazione in caratteri latini
RO	Magiun de prune Topoloveni	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati	
RO	Salam de Sibiu	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
PT	Queijo S. Jorge	Formaggi	
SI	Kranjska Klobasa	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	
SI	Kraški pršut	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)	

2. Elenco delle bevande spiritose

Stato membro	Nome da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini
AT	Inländerrum	
AT	Jägertee / Jagertee / Jagatee	
CY	Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα	Zivania
DE/AT/ BE	Korn / Kornbrand	
EL / CY	Ούζο	Ouzo
EL	Τσίπουρο/Τσικουδιά	Tsipouro/Tsikoudia
EE	Estonian Vodka	
ES	Brandy de Jerez	
ES	Pacharán Navarro	
FI	Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	

Stato membro	Nome da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini
FI	Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland	
FR	Armagnac	
FR	Calvados	
FR	Cognac/Eau de vie de Cognac/Eau de vie des Charentes	
HU	Pálinka	
HU	Törkölypálinka	
IE, UK (Irlanda del Nord)	Irish Cream	
IE, UK (Irlanda del Nord)	Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky	
IT	Grappa	
LT	Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka	
NL / BE / DE / FR	Genièvre / Jenever / Genever	
PL	Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej	
PL	Polska Wódka / Polish Vodka	
RO	Ţuica Zetea de Medieşu Aurit	
SE	Svensk Vodka / Swedish Vodka	

3. Elenco dei vini

Stato membro	Nome da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini
BG	Дунавска равнина	Dunavska ravnina
BG	Тракийска низина	Trakijska nizina
CY	Κουμανδαρία	Commandaria
DE	Mosel	
DE	Rheingau	
DE	Rheinhessen	
EL	Σάμος	Samos
ES	Cariñena	
ES	Campo de Borja	
ES	Cataluña/ Catalunya	
ES	Cava	
ES	Jerez-Xérès-Sherry / Jerez / Xérès / Sherry	
ES	Jumilla	
ES	La Mancha	
ES	Málaga	
ES	Navarra	
ES	Rías Baixas	
ES	Ribera del Duero	
ES	Rioja	
ES	Rueda	
ES	Toro	
ES	Utiel-Requena	

Stato membro	Nome da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini
ES	Valdepeñas	
ES	Valencia	
ES	Yecla	
FR	Alsace / Vin d'Alsace	
FR	Anjou	
FR	Beaujolais	
FR	Bordeaux	
FR	Bourgogne	
FR	Chablis	
FR	Champagne	
FR	Châteauneuf-du-Pape	
FR	Coteaux du Languedoc / Languedoc	
FR	Côtes de Provence	
FR	Côtes du Rhône	
FR	Côtes du Roussillon	
FR	Graves	
FR	Haut-Médoc	
FR	Margaux	
FR	Médoc	
FR	Saint-Émilion	
FR	Sauternes	
FR	Touraine	
FR	Val de Loire	
HR	Dingač	
HU	Tokaj / Tokaji	

Stato membro	Nome da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini
IT	Asti	
IT	Brunello di Montalcino	
IT	Chianti	
IT	Chianti Classico	
IT	Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Conegliano – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco	
IT	Franciacorta	
IT	Lambrusco di Sorbara	
IT	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	
IT	Montepulciano d'Abruzzo	
IT	Prosecco	
IT	Soave	
IT	Toscano / Toscana	
IT	Vino Nobile di Montepulciano	
PT	Alentejo	
PT	Bairrada	
PT	Dão	
PT	Douro	
PT	Madeira / Madera / Vinho da Madeira / Madeira Wein / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn	
PT	Lisboa	
PT	Porto / Oporto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn	
PT	Tejo	

Stato membro	Nome da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini
PT	Vinho Verde	
RO	Cotnari	
RO	Dealu Mare	
RO	Murfatlar	
SK	Vinohradnícka blast Tokaj	

SEZIONE B

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN DA PROTEGGERE NELL'UNIONE EUROPEA

Nome da proteggere	Categoria di prodotto
БОҒИЗАҒОН/BOG'IZOG'ON'/'БАГИЗАГАН /BAGIZAGAN'	Vino

ALLEGATO 9-A

APPALTI PUBBLICI

SEZIONE 1

SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Soglie

Il capo 9 si applica ai soggetti appaltanti delle parti elencati nelle sottosezioni A e B della presente sezione se il valore dell'appalto è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) 400 000 diritti speciali di prelievo (DSP) per tutti i prodotti e per tutti i servizi elencati;
- b) 6 000 000 DSP per tutti i servizi di costruzione elencati nella divisione 51 della CPC delle Nazioni Unite.

SOTTOSEZIONE A

UNIONE EUROPEA

Soggetti contemplati:

Tutte le autorità dell'amministrazione centrale di tutti gli Stati membri dell'Unione europea che figurano nell'elenco dell'allegato I dell'appendice I dell'Unione europea dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC, tranne:

- a) soggetti contrassegnati da * o ** in tale elenco; e
- b) ministeri della Difesa e agenzie preposte alle attività di difesa o di sicurezza degli Stati membri dell'Unione europea.

SOTTOSEZIONE B

REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

Soggetti contemplati:

- 1. Ministero dell'Agricoltura della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi)
- 2. Ministero dell'Edilizia, delle politiche abitative e dei servizi collettivi della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi)

- 3. Ministero della Cultura della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi)
- 4. Ministero delle Tecnologie digitali della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi)
- 5. Ministero dell'Economia e delle finanze della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi)
- 6. Ministero dell'Occupazione e della riduzione della povertà della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi)
- 7. Ministero dell'Energia della Repubblica dell'Uzbekistan (Oʻzbekiston Respublikasi Energetika vazirligi)
- 8. Ministero degli Affari esteri della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi)
- 9. Ministero della Sanità della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Sog`liqni saqlash vazirligi)
- 10. Ministero dell'Istruzione superiore, della scienza e dell'innovazione della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi)
- 11. Ministero degli Investimenti, dell'industria e del commercio della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi)

- 12. Ministero dell'Ecologia, della tutela ambientale e dei cambiamenti climatici della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarish vazirligi)
- 13. Ministero dell'Istruzione prescolare e scolastica della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi)
- 14. Ministero dei Trasporti della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi)
- 15. Ministero delle Risorse idriche della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi)
- 16. Ministero dello sport della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi sport vazirligi)
- 17. Comitato per la promozione della concorrenza e la tutela dei diritti dei consumatori della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi)
- 18. Comitato fiscale (Soliq qo'mitasi)
- 19. Agenzia per la promozione delle esportazioni presso il Ministero degli investimenti, dell'industria e del commercio della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi huzuridagi Eksportni rag'batlantirish agentligi)

- 20. Agenzia forestale presso il Ministero dell'Ecologia, della Protezione Ambientale e dei Cambiamenti Climatici della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarish vazirligi huzuridagi O'rmon xo'jaligi agentligi)
- 21. Agenzia del servizio idrometeorologico presso il Ministero dell'Ecologia, della Protezione Ambientale e dei Cambiamenti Climatici della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarish vazirligi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati agentligi)
- 22. Agenzia statistica presso il Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi)
- 23. Agenzia "Uzarkhiv" presso il Ministero della Giustizia della Repubblica dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi "O'zarxiv" agentligi)
- 24. Ispezione per il controllo della sicurezza e dell'uso dell'acqua negli impianti di gestione idrica presso il Ministero delle risorse idriche della Repubblica dell'Uzbekistan (Oʻzbekiston Respublikasi Suv xoʻjaligi vazirligi huzuridagi Suv xoʻjaligi obyektlari xavfsizligini va suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi)
- 25. Accademia delle scienze dell'Uzbekistan (O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi)

SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE DECENTRATA

Soglie

Il capo 9 si applica ai soggetti appaltanti delle parti elencati nelle sottosezioni A e B della presente sezione se il valore dell'appalto è pari o superiore alle seguenti soglie:

- a) 400 000 DSP per tutti i prodotti e tutti i servizi elencati;
- b) 6 000 000 DSP per tutti i servizi di costruzione elencati nella divisione 51 della CPC delle Nazioni Unite.

SOTTOSEZIONE A

UNIONE EUROPEA

Soggetti contemplati:

Tutte le amministrazioni aggiudicatrici regionali di tutti gli Stati membri delle unità amministrative che rientrano nelle categorie NUTS 1 e NUTS 2 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU UE L 154 del 21.6.2003, pag.1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

SOTTOSEZIONE B

REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

Soggetti contemplati:

- I. Regione di Andijan (Andijon viloyati)
 - 1. Città di Andijan (Andijon shahri)
 - 2. Distretto di Andijan (Andijon tumani)
 - 3. Distretto di Asaka (Asaka tumani)
 - 4. Distretto di Baliqchi (Baliqchi tumani)
 - 5. Distretto di Buloqboshi (Buloqboshi tumani)
 - 6. Distretto di Bustan (Bo'ston tumani)
 - 7. Distretto di Izboskan (Izboskan tumani)
 - 8. Distretto di Jalalkuduk (Jalaquduq tumani)
 - 9. Città di Xonobod (Xonobod shahri)

- 10. Distretto di Khodjaobod (Xo'jaobod tumani)
- 11. Distretto di Kurgontepa (Qo'rg'ontepa tumani)
- 12. Distretto di Marhamat (Marhamat tumani)
- 13. Distretto di Oltinkol (Oltinko'l tumani)
- 14. Distretto di Pakhtaabad (Paxtaobod tumani)
- 15. Distretto di Shakhrihon (Shahrixon tumani)
- 16. Distretto di Ulygnor (Ulug'nor tumani)
- II. Regione di Bukhara (Buxoro viloyati)
 - 17. Città di Bukhara (Buxoro shahri)
 - 18. Distretto di Bukhara (Buxoro tumani)
 - 19. Distretto di Djondor (Jondor tumani)
 - 20. Distretto di Gijduvon (G'ijduvon tumani)

- 21. Distretto di Qorako'l (Qorako'l tumani)
- 22. Distretto di Karaulbazar (Qorovulbozor tumani)
- 23. Città di Kogon (Kogon shahri)
- 24. Distretto di Kogon (Kogon tumani)
- 25. Distretto di Olot (Olot tumani)
- 26. Distretto di Peshku (Peshku tumani)
- 27. Distretto di Romitan (Romitan tumani)
- 28. Distretto di Shofirkon (Shofirkon tumani)
- 29. Distretto di Vobkent (Vobkent tumani)

Regione di Fergana (Farg'ona viloyati) 30. Distretto di Altyariq (Oltiariq tumani) 31. Distretto di Baghdad (Bag'dod tumani) 32. Distretto di Beshariq (Beshariq tumani) 33. Distretto di Buvayda (Buvayda tumani) 34. Distretto di Dangara (Dang'ara tumani) 35. Città di Fergana (Farg'ona shahri) 36. Distretto di Fergana (Farg'ona tumani) 37. Distretto di Furqat (Furqat tumani) 38. Città di Kokand (Qu'qon shahri) 39. Città di Quvasoy (Quvasoy shahri) 40. Città di Margilan (Marg'ilon shahri) 41. Distretto di Qoshtepa (Qo'shtepa tumani) 42. Distretto di Quva (Quva tumani) 43. Distretto di Rishton (Rishton tumani)

III.

44. Distretto di So'x (So'x tumani)
45. Distretto di Tashlaq (Toshloq tumani)
46. Distretto di Uchkuprik (Uchko'prik tumani)
47. Distretto dell'Uzbekistan (O'zbekiston tumani)
48. Distretto di Yazyavan (Yozyovon tumani)
Regione di Jizzax (Jizzax viloyati)
49. Distretto di Arnasoy (Arnasoy tumani)
50. Distretto di Bakhmal (Baxmal tumani)

IV.

51.

Distretto di Dustlik (Do'stlik tumani)

- 52. Distretto di Forish (Forish tumani)
- 53. Distretto di Gallaorol (G'allaorol tumani)
- 54. Città di Jizzax (Jizzax shahri)
- 55. Distretto di Mirzachul (Mirzacho'l tumani)
- 56. Distretto di Pakhtakor (Paxtakor tumani)

57. Distretto di Sharof Rashidov (Sharof Rashidov tumani) 58. Distretto di Yangiobod (Yangiobod tumani) 59. Distretto di Zafarobod (Zafarobod tumani) 60. Distretto di Zarbdor (Zarbdor tumani) Distretto di Zomin (Zomin tumani) 61. Regione di Kashkadarya (Qashqadaryo viloyati) 62. Distretto di Chiroqchi (Chiroqchi tumani) 63. Distretto di Dehkanabad (Dehqonobod tumani) 64. Distretto di Guzar (G'uzor tumani) 65. Distretto di Kamashi (Qamashi tumani) 66. Città di Karshi (Qarshi shahri) 67. Distretto di Karshi (Qarshi tumani) 68. Distretto di Kasby (Kasbi tumani)

V.

69. Distretto di Kitob (Kitob tumani) 70. Distretto di Koson (Koson tumani) 71. Distretto di Kokdala (Ko'kdala tumani) 72. Distretto di Mirishkor (Mirishkor tumani) 73. Distretto di Muborak (Muborak tumani) 74. Distretto di Nishon (Nishon tumani) Città di Shahrisabz (Shahrisabz shahri) 75. Distretto di Shahrisabz (Shahrisabz tumani) 76. 77. Distretto di Yakkabog (Yakkabog' tumani) Regione di Khorezm (Xorazm viloyati) 78. Distretto di Bogot (Bog'ot tumani) 79. Distretto di Gurlan (Gurlan tumani) 80. Distretto di Khzorasp (Hazorasp tumani) 81. Distretto di Khiva (Xiva tumani)

Distretto di Khonqa (Xonqa tumani)

VI.

82.

- 83. Distretto di Kushkupir (Qo'shko'pir tumani)
- 84. Distretto di Shovot (Shovot tumani)
- 85. Distretto di Tuproqqala (Tuproqqal'a tumani)
- 86. Città di Urgench (Urganch shahri)
- 87. Distretto di Urgench (Urganch tumani)
- 88. Distretto di Yangiariq (Yangiariq tumani)
- 89. Distretto di Yangibozir (Yangibozor tumani)
- VII. Regione di Namangan (Namangan viloyati)
 - 90. Distretto di Chartaq (Chortoq tumani)
 - 91. Distretto di Chust (Chust tumani)
 - 92. Distretto di Davlatobod (Davlatobod tumani)
 - 93. Distretto di Kosonsoy (Kosonsoy tumani)
 - 94. Distretto di Mingbulaq (Mingbuloq tumani)
 - 95. Città di Namangan (Namangan shahri)

96. Distretto di Namangan (Namangan tumani) 97. Distretto di Norin (Norin tumani) 98. Distretto di Pop (Pop tumani) 99. Distretto di Turakurgan (To'raqo'rg'on tumani) 100. Distretto di Uchkurgan (Uchqo'rg'on tumani) 101. Distretto di Uychi (Uychi tumani) 102. Distretto di Yangi Namangan (Yangi Namangan tumani) 103. Distretto di Yangikurgan (Yangiqo'rg'on tumani) VIII. Regione di Navoiy (Navoiy viloyati) 104. Città di Gozgon (G'ozg'on shahri) 105. Distretto di Konimekh (Konimex tumani) 106. Distretto di Karmana (Karmana tumani) 107. Distretto di Khatirchi (Xatirchi tumani)

108. Distretto di Qiziltepa (Qiziltepa tumani)

109. Distretto di Navbakhor (Navbahor tumani) 110. Città di Navoiy (Navoiy shahri) 111. Distretto di Nurota (Nurota tumani) 112. Distretto di Tomdi (Tomdi tumani) 113. Distretto di Uchquduq (Uchquduq tumani) 114. Città di Zarafshon (Zarafshon shahri) Regione di Samarcanda (Samarqand viloyati) 115. Distretto di Oqdarya (Oqdaryo tumani) 116. Distretto di Bulungur (Bulung'ur tumani) 117. Distretto di Ishtikhon (Ishtixon tumani) 118. Distretto di Jomboy (Jomboy tumani)

119. Città di Kattakurgan (Kattaqo'rg'on shahri)

121. Distretto di Koshrabot (Qo'shrabot tumani)

120. Distretto di Kattakurgan (Kattaqo'rg'on tumani)

IX.

EU/UZ/Allegato 9-A/it 16

- 122. Distretto di Narpay (Narpay tumani)
- 123. Distretto di Nurobod (Nurobod tumani)
- 124. Distretto di Pakhtachi (Paxtachi tumani)
- 125. Distretto di Pasdargom (Pastdarg'om tumani)
- 126. Distretto di Payariq (Payariq tumani)
- 127. Città di Samarcanda (Samarqand Shahri)
- 128. Distretto di Samarcanda (Samarqand tumani)
- 129. Distretto di Toyloq (Toyloq tumani)
- 130. Distretto di Urgut (Urgut tumani)
- X. Regione di Sirdaryo (Sirdaryo viloyati)
 - 131. Distretto di Oqoltin (Oqoltin tumani)
 - 132. Distretto di Bouawut (Boyovut tumani)
 - 133. Città di Gulistan (Guliston shahri)

- 134. Distretto di Gulistan (Guliston tumani)
- 135. Distretto di Khovos (Xovos tumani)
- 136. Distretto di Mirzaabad (Mirzaobod tumani)
- 137. Distretto di Sardoba (Sardoba tumani)
- 138. Distretto di Saykhunabad (Sayxunobod tumani)
- 139. Città di Shirin (Shirin shahri)
- 140. Distretto di Syrdaryo (Sirdaryo tumani)
- 141. Città di Yangiyer (Yangiyer shahri)
- XI. Regione di Surxondaryo (Surxondaryo viloyati)
 - 142. Distretto di Angor (Angor tumani)
 - 143. Distretto di Bandikhon (Bandixon tumani)
 - 144. Distretto di Boysun (Boysun tumani)
 - 145. Distretto di Denov (Denov tumani)
 - 146. Distretto di Djarkurgan (Jarqo'rg'on tumani)

- 147. Distretto di Qumkurgan (Qumqo'rg'on tumani)
- 148. Distretto di Muzrabod (Muzrabot tumani)
- 149. Distretto di Oltinsoy (Oltinsoy tumani)
- 150. Distretto di Qiziriq (Qiziriq tumani)
- 151. Distretto di Saryasia (Sariosiyo tumani)
- 152. Distretto di Sherobod (Sherobod tumani)
- 153. Distretto di Shurchi (Sho'rchi tumani)
- 154. Città di Termiz (Termiz Shahri)
- 155. Distretto di Termiz (Termiz tumani)
- 156. Distretto di Uzun (Uzun tumani)
- XII. Città di Tashkent (Toshkent shahri)
 - 157. Distretto di Olmazor (Olmazor tumani)
 - 158. Distretto di Bektemir (Bektemir tumani)
 - 159. Distretto di Chilonzor (Chilonzor tumani)

- 160. Distretto di Mirobod (Mirobod tumani)
- 161. Distretto di Mirzo Ulugbek (Mirzo Ulug'bek tumani)
- 162. Distretto di Sergeli (Sergeli tumani)
- 163. Distretto di Shayxontohur (Shayxontohur tumani)
- 164. Distretto di Uchtepa (Uchtepa tumani)
- 165. Distretto di Yakkasaroy (Yakkasaroy tumani)
- 166. Distretto di Yangihayot (Yangihayot tumani)
- 167. Distretto di Yashnobod (Yashnobod tumani)
- 168. Distretto di Yunusaobod (Yunusobod tumani)
- XIII. Regione di Tashkent (Toshkent viloyati)
 - 169. Distetto di Oqqurgan (Oqqo'rg'on tumani)
 - 170. Città di Olmaliq (Olmaliq shahri)
 - 171. Città di Angren (Angren shahri)
 - 172. Città di Bekabad (Bekobod shahri)

- 173. Distretto di Bekabad (Bekobod tumani)
- 174. Distertto di Buka (Bo'ka tumani)
- 175. Distretto di Bustonliq (Bo'stonliq tumani)
- 176. Distretto di Chinaz (Chinoz tumani)
- 177. Città di Chirchiq (Chirchiq Shahri)
- 178. Città di Nurafshon (Nurafshon shahri)
- 179. Distretto di Ohangaron (Ohangaron tumani)
- 180. Distretto di Orta Chirchik (O'rta Chirchiq tumani)
- 181. Distretto di Parkent (Parkent tumani)
- 182. Distretto di Piskent (Piskent tumani)
- 183. Distretto di Qibray (Qibray tumani)
- 184. Distretto di Quyi Chirchik (Quyi Chirchiq tumani)
- 185. Distretto di Yangiyol (Yangiyo'l tumani)
- 186. Distretto di Yuqori Chirchiq (Yuqori Chirchiq tumani)

187. Distretto di Zangiata (Zangiota tumani) XIV. Repubblica autonoma del Karakalpakstan (Qoraqalpog'iston avtonom Respublikasi) 188. Distretto di Amudarya (Amudaryo tumani) 189. Distretto di Beruniy (Beruniy tumani) 190. Distretto di Bozatov (Bo'zatov tumani) 191. Distretto di Chimboy (Chimboy tumani) 192. Distretto di Ellikqala (Ellikqal'a tumani) 193. Distretto di Qanlikol (Qanliko'l tumani) 194. Distretto di Qaraozek (Qorao' zak tumani) 195. Distretto di Kegeyli (Kegeyli tumani) 196. Distretto di Khodjayli (Xo'jayli tumani) 197. Distretto di Kungurat (Qo'ng'irot tumani)

198. Distretto di Moynaq (Mo'ynoq tumani)

199. Città di Nukus (Nukus shahri)

- 200. Distretto di Nukus (Nukus tumani)
- 201. Distretto di Shumanay (Shumanay tumani)
- 202. Distretto di Taxiatosh (Taxiatosh tumani)
- 203. Distretto di Takhtakupir (Taxtako'pir tumani)
- 204. Distretto di Turtkul (To'rtko'l tumani)

ALTRI SOGGETTI CONTEMPLATI

Nessun soggetto inserito nell'elenco.

SEZIONE 4

BENI

Il capo 9 contempla gli appalti di tutti i beni indetti da qualsiasi soggetto di cui alle sezioni da 1 a 3, fatte salve le note generali e le deroghe di cui alla sezione 7.

SERVIZI

Fatte salve le note generali e le deroghe di cui alla sezione 7, tale capo contempla gli appalti indetti da qualsiasi soggetto di cui alle sezioni da 1 a 3 per i servizi indicati di seguito, designati in conformità della classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite (CPC Prov) stabilita nella classificazione per settore dei servizi dell'OMC (MTN.GNS/W/120)¹:

N.	Tipi di servizi	CPC Prov
1	Servizi di trasporto terrestre, comprese le auto blindate, e servizi di corriere, escluso il trasporto della posta	712 (tranne 71235), 7512, 87304
2	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto della posta	73 (tranne 7321)
3	Servizi informatici e affini	84
4	Servizi architettonici	8671
5	Servizi di ingegneria	8672
6	Servizi di ingegneria integrata	8673
7	Servizi urbanistici e paesaggistici e servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica	8674
8	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	8640
9	Servizi di consulenza gestionale e affini	865/866 ²
10	Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica	8675
11	Reti fognarie e smaltimento dei rifiuti; servizi igienico- sanitari e simili	94

Sono esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

Sono esclusi i servizi che i soggetti devono appaltare a un altro soggetto in forza di un diritto esclusivo stabilito da una legge, un regolamento o una disposizione amministrativa pubblicati.

SERVIZI DI COSTRUZIONE

Il capo 9 contempla gli appalti indetti da qualsiasi soggetto di cui alle sezioni da 1 a 3 per tutti i servizi elencati nella divisione 51 della CPC Prov, fatte salve le note e le deroghe di cui alla sezione 7.

SEZIONE 7

NOTE GENERALI E DEROGHE

- 1. Il capo 9 non riguarda:
 - a) gli appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura e di programmi alimentari, ad esempio gli aiuti alimentari, compresi gli aiuti di emergenza;
 - b) gli appalti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti e appalti concernenti il tempo di trasmissione.
- 2. Gli appalti indetti dai soggetti appaltanti di cui alle sezioni 1 e 2 in relazione ad attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia e dei trasporti non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo a meno che non siano contemplati dalla sezione 3.
- 3. Per quanto riguarda le isole Åland (Ahvenanmaa), si applicano le condizioni particolari del protocollo n. 2 concernente le Isole Åland del trattato di adesione della Finlandia all'Unione europea.

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI APPALTI

SOTTOSEZIONE A

UNIONE EUROPEA

1. Pubblicazione delle informazioni generali sugli appalti

I mezzi di comunicazione designati e utilizzati dall'Unione europea per adempiere agli obblighi generali in materia di pubblicazione a norma dell'articolo 161, paragrafo 1, del presente accordo e di cui al paragrafo 2, lettera a), di tale articolo, sono i seguenti:

a) A LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA

http://simap.ted.europa.eu

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

b) STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

BELGIO

i) Leggi, regi decreti, regolamenti ministeriali e circolari ministeriali:

le Moniteur Belge

ii)	Giurisprudenza:		
	Pasicrisie		
BUL	BULGARIA		
i)	Leggi e regolamenti:		
	Държавен вестник (Gazzetta ufficiale dello Stato)		
ii)	Decisioni giudiziarie:		
	http://www.sac.government.bg		
iii)	Decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:		
	http://www.aop.bg		
	http://www.cpc.bg		
СЕСНІА			
i)	Leggi e regolamenti:		
	Raccolta delle leggi della Repubblica ceca		

ii)	Decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza:	
	Raccolta delle decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza	
DAN	DANIMARCA	
i)	Leggi e regolamenti:	
	Lovtidende	
ii)	Decisioni giudiziarie:	
	Ugeskrift for Retsvæsen	
iii)	Decisioni e procedure amministrative:	
	Ministerialtidende	
iv)	Decisioni della commissione danese per i ricorsi relativi agli appalti pubblici:	
	Kendelser fra Klagenævnet for Udbud	
GERMANIA		
i)	Leggi e regolamenti:	
	Bundesgesetzblatt	

ii)	Decisioni giudiziarie:	
	Entscheidungssammlungen des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte	
ESTO	DNIA	
i)	Leggi, regolamenti, decisioni amministrative di applicazione generale e decisioni giudiziarie:	
	Riigi Teataja — http://www.riigiteataja.ee	
ii)	Procedure in materia di appalti pubblici e decisioni da parte della Commissione di riesame degli appalti governativi:	
	https://riigihanked.riik.ee	
IRLANDA		
Leggi e regolamenti:		
Iris Oifigiuil (Gazzetta ufficiale del Governo irlandese)		
GRECIA		
Epishmh efhmerida eurwpaikwn koinothtwn (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica)		

Bundesanzeiger

SPAGNA

i)	Leggi e regolamenti:
	Boletín Oficial del Estado
ii)	Decisioni giudiziarie:
	non esiste una pubblicazione ufficiale
FRANCIA	
i)	Leggi e regolamenti:
	Journal Officiel de la République française
ii)	Giurisprudenza:
	Recueil des arrêts du Conseil d'État
iii)	Revue des marchés publics
CROAZIA	
Narodne novine — http://www.nn.hr	

ITALIA

i)	Leggi e regolamenti:
	Gazzetta Ufficiale
ii)	Giurisprudenza:
	non esiste una pubblicazione ufficiale
CIPI	RO
i)	Leggi e regolamenti:
	Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro)
ii)	Decisioni giudiziarie:
	Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 — Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Decision della Corte suprema — Ufficio delle pubblicazioni)
LETTONIA	
Leggi e regolamenti:	
Latvijas vēstnesis (Gazzetta ufficiale)	

LITUANIA

i)	Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative:
	Teisės aktų registras (Repertorio degli atti giuridici)
ii)	Decisioni giudiziarie, giurisprudenza:
	Bollettino della Corte suprema della Lituania "Teismų praktika"
	Bollettino della Corte suprema amministrativa della Lituania "Administracinių teismų praktika"
LUSSEMBURGO	
i)	Leggi e regolamenti:
	Mémorial
ii)	Giurisprudenza:
	Pasicrisie
UNG	SHERIA
i)	Leggi e regolamenti:
	Magyar Közlöny (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Ungheria)

	ii)	Giurisprudenza:	
		Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici — Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici)	
	MAI	LTA	
	Leggi e regolamenti:		
	Gazzetta ufficiale del governo		
PAESI BASSI			
	i)	Leggi e regolamenti:	
		Nederlandse Staatscourant o Staatsblad	
	ii)	Giurisprudenza:	
		non esiste una pubblicazione ufficiale	
	AUSTRIA		
	i)	Leggi e regolamenti:	
		Österreichisches Bundesgesetzblatt	
		Amtsblatt zur Wiener Zeitung	

ii) Decisioni giudiziarie:

Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes, des Verwaltungsgerichtshofes, des Obersten Gerichtshofes, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichtes und der Landesverwaltungsgerichte — http://ris.bka.gv.at/Judikatur/

POLONIA

i) Legislazione:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia)

ii) Decisioni giudiziarie, giurisprudenza:

"Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie" (Raccolta delle sentenze dei collegi arbitrali e della Corte regionale di Varsavia)

PORTOGALLO

i) Leggi e regolamenti:

Diário da República Portuguesa 1a Série A e 2a série

ii) Pubblicazioni giudiziarie:

Boletim do Ministério da Justiça

	Colectanea de Acordos do Supremo Tribunal Administrativo
	Colectânea de Jurisprudencia Das Relações
ROM	1ANIA
i)	Leggi e regolamenti:
	Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania)
ii)	Decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:
	http://www.anrmap.ro
SLO	VENIA
i)	Leggi e regolamenti:
	Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia
ii)	Decisioni giudiziarie:
	non esiste una pubblicazione ufficiale

SLOVACCHIA

i)	Leggi e regolamenti:
	Zbierka zákonov (Raccolta di leggi)
ii)	Decisioni giudiziarie:
	non esiste una pubblicazione ufficiale
FINI	LANDIA
Suon	nen Säädöskokoelma — Finlands Författningssamling (Raccolta statutaria della
Finlandia)	
SVEZIA	
Sven	sk Författningssamling (Codice statutario svedese)

2. Pubblicazione di bandi e avvisi di gara

I mezzi di comunicazione elettronici o cartacei designati e utilizzati dall'Unione europea e dai suoi Stati membri per la pubblicazione degli avvisi conformemente all'articolo 162, all'articolo 164, paragrafo 7, e all'articolo 171, paragrafo 2, del presente accordo, a norma dell'articolo 161, paragrafo 2, lettera b), del medesimo, sono i seguenti:

a) A LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA

Supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

TED (tenders electronically daily) http://ted.europa.eu (also accessible from the portal http://simap.ted.europa.eu)

b) STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

BELGIO

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Le Bulletin des Adjudications

Altre pubblicazioni specializzate

BULGARIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Държавен вестник (Gazzetta dello Stato) — http://dv.parliament.bg

Registro degli appalti pubblici — http://www.aop.bg

CECHIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

DANIMARCA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

GERMANIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

ESTONIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Riigihangete register (registro degli appalti governativi) — https://riigihanked.riik.ee

IRLANDA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Quotidiani: "Irish Independent", "Irish Times", "Irish Press", "Cork Examiner"

GRECIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Pubblicazione in quotidiani e nella stampa finanziaria, regionale e specializzata

SPAGNA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

FRANCIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

CROAZIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Annunci elettronici degli appalti pubblici della Repubblica di Croazia)

ITALIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

CIPRO

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro

Quotidiani locali

LETTONIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Latvijas vēstnesis (Gazzetta ufficiale)

LITUANIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portale centrale degli appalti pubblici)

Supplemento di informazione "Informaciniai pranešimai" della Gazzetta ufficiale ("Valstybės žinios") della Repubblica di Lituania

LUSSEMBURGO

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Quotidiani

UNGHERIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Közbeszerzési Értesítő — a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici — Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici)

MALTA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Gazzetta ufficiale del governo

PAESI BASSI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

AUSTRIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Amtsblatt zur Wiener Zeitung

POLONIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Biuletyn Zamówień Publicznych (Bollettino degli appalti pubblici)

PORTOGALLO

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

ROMANIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania)

Sistema elettronico per gli appalti pubblici — http://www.e-licitatie.ro

SLOVENIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Portal javnih naročil — http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal

SLOVACCHIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Vestník verejného obstarávania (Gazzetta degli appalti pubblici)

FINLANDIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Appalti pubblici in Finlandia e nello Spazio economico europeo, Supplemento della Gazzetta ufficiale finlandese)

SVEZIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

3. Pubblicazioni relative agli appalti aggiudicati

L'indirizzo del sito web sul quale l'Unione europea pubblica gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati dai soggetti di cui alle sezioni da 1 a 3 del presente allegato, a norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del presente accordo e conformemente all'articolo 161, paragrafo 2, lettera c), del medesimo, è il seguente:

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, versione online, Tenders Electronic Daily — http://ted.europa.eu

SOTTOSEZIONE B

REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

1. Pubblicazione delle informazioni generali sugli appalti

I mezzi di comunicazione designati e utilizzati dalla Repubblica dell'Uzbekistan per adempiere agli obblighi generali in materia di pubblicazione, a norma dell'articolo 161, paragrafo 1, del presente accordo e di cui all'articolo 161, paragrafo 2, lettera a), del medesimo, sono i seguenti:

Portale informativo speciale degli appalti pubblici – xarid.mf.uz

2. Pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi riguardanti gli appalti aggiudicati

Il mezzo di comunicazione designato e utilizzato dalla Repubblica dell'Uzbekistan per la pubblicazione degli avvisi, conformemente all'articolo 162, all'articolo 164, paragrafo 7, e all'articolo 171, paragrafo 2, del presente accordo e a norma dell'articolo 161, paragrafo 2, lettere b) e c), del medesimo, è il seguente:

Portale web ufficiale degli appalti pubblici Portale informativo speciale degli appalti pubblici – xarid.mf.uz

EU/UZ/Allegato 9-A/it 46

IMPEGNI E RISERVE DELL'UNIONE EUROPEA

Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche della Repubblica dell'Uzbekistan il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:

- i) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
- ii) persone giuridiche costituite od organizzate conformemente al diritto di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea.

L'elenco si applica unicamente ai territori dell'Unione europea conformemente all'articolo 342 ed è pertinente soltanto nell'ambito delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Uzbekistan. Esso lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.

L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma degli articoli 194 e 195 del presente accordo e le limitazioni applicabili, a seguito della formulazione di riserve, alle imprese e alle persone fisiche della Repubblica dell'Uzbekistan in tali attività.

1. Riserve orizzontali

i) Tipi di stabilimento - Tutti i settori in cui sono assunti impegni

Per quanto riguarda il trattamento nazionale:

il trattamento concesso a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione europea o di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, comprese quelle stabilite nell'Unione europea da investitori della Repubblica dell'Uzbekistan, non è concesso alle persone giuridiche stabilite al di fuori dell'Unione europea, né alle succursali o agli uffici di rappresentanza di tali persone giuridiche, comprese le succursali o gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Repubblica dell'Uzbekistan.

Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da persone fisiche o giuridiche della Repubblica dell'Uzbekistan a norma del diritto dell'Unione europea o di uno Stato membro, o alle loro controllate o succursali, lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi che possano essere stati imposti a tali persone giuridiche, o alle loro controllate o succursali, al momento del loro stabilimento nell'Unione europea, e che continuano a essere applicabili.

In alcuni Stati membri dell'Unione europea possono applicarsi restrizioni al trattamento nazionale in relazione al tipo di stabilimento.

ii) Privatizzazione

Per quanto riguarda il trattamento nazionale, l'alta dirigenza e i consigli di amministrazione:

nella Repubblica di Bulgaria, nella Repubblica francese, in Ungheria e nella Repubblica italiana possono applicarsi divieti o restrizioni alla vendita o alla cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali di uno Stato membro pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente.

iii) Approvazione preventiva

Per quanto riguarda il trattamento nazionale, il trattamento della nazione più favorita, l'alta dirigenza e i consigli di amministrazione:

nella Repubblica francese, nella Repubblica italiana e nella Repubblica di Lettonia, gli investimenti esteri possono essere soggetti all'approvazione preventiva delle autorità competenti.

iv) Acquisto di beni immobili, compresi i terreni

Per quanto riguarda il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita:

in alcuni Stati membri possono applicarsi restrizioni al trattamento nazionale e alla condizione di reciprocità per quanto riguarda l'acquisto di beni immobili, compresi i terreni, da parte di persone fisiche o giuridiche di paesi terzi o di soggetti da esse detenuti o controllati.

- 2. Elenco dei settori oggetto di impegni¹
 - i) Agricoltura, caccia e silvicoltura (ISIC rev. 3.1: 01 e 02)

Per quanto riguarda il trattamento nazionale:

in Irlanda, nella Repubblica di Finlandia, nella Repubblica francese, nella Repubblica di Croazia, in Ungheria e nel Regno di Svezia, le restrizioni al trattamento nazionale possono applicarsi a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi o a soggetti da esse detenuti o controllati.

ii) Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1: da 15 a 37)

Per quanto riguarda il trattamento nazionale, il trattamento della nazione più favorita, l'alta dirigenza e i consigli di amministrazione:

nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica italiana, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica slovacca e nel Regno di Svezia possono applicarsi divieti o restrizioni all'editoria, alla stampa e alla riproduzione di supporti registrati.

Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati: nessun impegno.

Armi, munizioni e materiale bellico: nessun impegno.

Ai fini dell'allegato 12-A, gli impegni relativi alle attività economiche sono indicati sulla base della classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica (ISIC), serie M, n. 4, rev. 3.1.

RISERVE DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

L'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 195 non si applicano alle misure soggette alle restrizioni o alle condizioni elencate nel presente allegato, entro i limiti della restrizione o della condizione in questione.

Patrimonio immobiliare

È vietata la proprietà privata per tutte le categorie di terreni. Le persone fisiche straniere, le persone giuridiche straniere e le loro succursali, nonché le imprese con investimenti esteri¹, possono unicamente affittare terreni per un periodo massimo di 25 anni, prorogabile. L'affitto di terreni situati in zone e territori di confine può essere soggetto a restrizioni.

Privatizzazione

La privatizzazione di imprese, attività e impianti che rivestono importanza strategica poiché la loro privatizzazione costituisce una particolare minaccia di pregiudizio per l'interesse pubblico nell'ambito della gestione e della sicurezza delle reti e degli approvvigionamenti e concerne gli interessi dello Stato, può essere soggetta a restrizioni o vietata, nella misura prevista dalla legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan, in relazione alle persone fisiche straniere, alle persone giuridiche straniere e alle loro succursali, nonché alle persone giuridiche della Repubblica dell'Uzbekistan a capitale straniero.

Secondo la definizione contenuta nella legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan.

Tipi di presenza commerciale

Gli uffici di rappresentanza non sono autorizzati a svolgere attività commerciali nella Repubblica dell'Uzbekistan.

Non sono autorizzate succursali di persone giuridiche straniere nel settore dei servizi finanziari.

Un avvocato¹, un notaio e un consulente in materia di brevetti devono essere cittadini della Repubblica dell'Uzbekistan.

Presenza di persone fisiche

Per i settori dei servizi, nell'ambito di trasferimenti intrasocietari il numero totale di cittadini stranieri non supera il 30 % del numero totale di dipendenti assunti da un'impresa straniera, salvo diversamente disposto nella legislazione nazionale.

Almeno l'80 % di tutto il personale assunto per l'attuazione di un accordo di produzione condivisa è costituito da cittadini della Repubblica dell'Uzbekistan. L'assunzione di cittadini stranieri al di là della soglia del 20 % è possibile unicamente in mancanza di cittadini della Repubblica dell'Uzbekistan in possesso di specializzazioni e qualifiche pertinenti da assumere.

Almeno un membro del consiglio di vigilanza e due membri del consiglio di amministrazione di una banca hanno padronanza della lingua nazionale della Repubblica dell'Uzbekistan.

La consulenza legale può essere fornita da persone fisiche straniere che non sono "avvocati" ai sensi della legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan.

Servizi di consulenza legale prestati attraverso una presenza commerciale: qualora l'impresa disponga di un solo posto di consulente legale, il consulente deve essere cittadino della Repubblica dell'Uzbekistan. Se l'impresa dispone di più posti di consulente legale, almeno il 50 % del numero totale di consulenti legali¹ di tale impresa è costituito da cittadini della Repubblica dell'Uzbekistan.

Servizi di telecomunicazione

La connessione alle reti internazionali di telecomunicazione viene effettuata esclusivamente attraverso i mezzi tecnici della JSC "Uzbektelecom".

Tutte le attività economiche connesse ad armi, munizioni e materiale bellico: nessun impegno

Tutte le attività economiche connesse alla produzione e alla distribuzione di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori: nessun impegno

-

Il consulente legale fornisce consulenza sulla legislazione di un paese straniero e sul diritto internazionale (ad eccezione di tutte le fasi di precontenzioso e contenzioso).

IMPEGNI E RESTRIZIONI DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

Impegni e restrizioni (ad eccezione dell'accesso al mercato, non soggetto a impegni specifici) della Repubblica dell'Uzbekistan che si applicano alle imprese e alle persone fisiche dell'Unione europea nel quadro degli scambi transfrontalieri di servizi a norma dell'articolo 198.

Settore o sottosettore	Restrizioni al trattamento nazionale		
I. IMPEGNI ORIZZO	RIZZONTALI		
Nel presente elenco:	Nel presente elenco:		
– gli asterischi (*) e (*	erischi (*) e (**) indicano "parte" di un settore o sottosettore di servizi collegato;		
classificazione centr n. 77, classificazion sociali internazional	i numeri CPC indicati in relazione ai settori o ai sottosettori di servizi sono riferimenti alla classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite (Statistical Papers, Serie n. 77, classificazione centrale dei prodotti provvisoria, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, New York, 1991), nonché al documento MTN.GNS/W/120.		
Tutti i settori o sottosettori compresi nel presente elenco			
Accordi di produzione condivisa in relazione alla prospezione, allo sviluppo e alla produzione di risorse minerarie	(1), (2) le persone giuridiche della Repubblica dell'Uzbekistan hanno diritto di prelazione per quanto riguarda la partecipazione all'attuazione di un accordo in veste di contraenti, fornitori e vettori o in altra veste nel quadro di accordi (contratti) con gli investitori. Almeno l'80 % di tutto il personale assunto che partecipa all'attuazione di un accordo di produzione condivisa è costituito da cittadini della Repubblica dell'Uzbekistan.		

1. SERVIZI ALLE IMPRESE		
Servizi professionali		
86190 Altri servizi di consulenza legale e informazione	(1) Nessuno (2) Nessuno	
862 Servizi di contabilità, revisione contabile e tenuta dei libri contabili, ad eccezione di 86220 Servizi di tenuta dei libri contabili, esclusa la compilazione delle dichiarazioni dei redditi	 (1) (2) Nessuno, tranne per quanto segue: le relazioni di audit devono essere firmate da un revisore dei conti certificato conformemente alla legislazione della Repubblica dell'Uzbekistan, che lavora per una persona giuridica della Repubblica dell'Uzbekistan autorizzata a esercitare attività di revisione contabile e che figura nel registro delle società di audit. 	
86220 Servizi di tenuta dei libri contabili, esclusa la compilazione delle dichiarazioni dei redditi	(1) Nessuno (2) Nessuno	
863 Servizi di consulenza fiscale	(1) Nessuno (2) Nessuno	
8671 Servizi architettonici 8672 Servizi di ingegneria 8673 Servizi di ingegneria integrata 86742 Servizi paesaggistici	 (1) (2) Nessuno, tranne per quanto segue: la prestazione di servizi è consentita solo se è disponibile un contratto con una persona giuridica della Repubblica dell'Uzbekistan che sia un soggetto commerciale debitamente autorizzato da un'autorità competente della Repubblica dell'Uzbekistan. 	
9320 Servizi veterinari	(1) Nessuno (2) Nessuno	

B. SERVIZI INFORMATICI E AFFINI		
84 Servizi informatici e affini	(1) Nessuno	
	(2) Nessuno	
D. Servizi immobiliari		
82101 Servizi di locazione di immobili residenziali di proprietà o	(1) Nessuno	
locati	(2) Nessuno	
82102 Servizi di locazione di immobili non residenziali di proprietà o locati		
F. Altri servizi alle imprese		
87120 Servizi di pianificazione, creazione e collocamento di	(1) Nessuno	
materiale pubblicitario	(2) Nessuno	
86401 Servizi di ricerca di mercato	(1) Nessuno	
865 Servizi di consulenza gestionale	(2) Nessuno	
86601 Servizi di gestione di progetti diversi da quelli di costruzione		
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE		
Servizi di corriere		
75121 Servizi di corriere multimodale	(1) Nessuno	
	(2) Nessuno	

2. SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Gli impegni relativi ai servizi di telecomunicazione tengono conto delle disposizioni contenute nei seguenti documenti: "Notes for Scheduling Basic Telecom Services Commitments" (S/GBT/W/2/Rev.1) e "Market Access Limitations on Spectrum Availability" (S/GBT/W/3).

Ai fini del presente elenco, i servizi di telecomunicazione non comprendono i servizi di trasmissione di programmi televisivi e/o radiofonici¹.

7521 a) Servizi di telefonia accessibili al pubblico

7523** b) Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto

7523** c) Servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito

7523** d) Servizi di telex

7522 e) Servizi telegrafici

7521**+7529** f) Servizi di fax

7522**+7523** g) Servizi relativi a circuiti privati affittati

7523**h) Posta elettronica

7523** i) Messaggeria vocale

7523** j) Informazioni online ed estrazione di banche dati

7523** k) Scambio elettronico di dati (EDI)

7523** l) Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati

843** n) Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni)

(1), (2) Nessuno, tranne per:

- il diritto di connettersi alle reti internazionali di telecomunicazione esclusivamente attraverso i mezzi tecnici della JSC "Uztelecom";
- nessun impegno per quanto riguarda la comunicazione locale;
- nessun impegno per quanto riguarda i servizi delle reti di comunicazione satellitare.

EU/UZ/Allegato 12-C/it 4

La trasmissione di programmi radiotelevisivi è definita come la trasmissione ininterrotta del segnale necessario per la distribuzione di tali programmi al pubblico e non comprende la connessione tra operatori.

3. SERVIZI DI COSTRUZIONE E RELATIVI SERVIZI DI INGEGNERIA			
Lavori generali di costruzione di edifici			
(1) Nessun impegno per			
motivi tecnici			
(2) Nessuno			
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE			
(1) Nessun impegno			
(2) Nessuno			
6. SERVIZI AMBIENTALI			
Tali impegni si applicano soltanto ai servizi prestati su base commerciale da imprese private.			
(1) Nessun impegno, tranne			
per i servizi di consulenza			
(2) Nessuno			

7. SERVIZI FINANZIARI			
Servizi assicurativi e connessi			
A. b) 8129 Servizi di assicurazione non vita	(1), (2) Nessuno solo in relazione ai rischi connessi al trasporto marittimo, al trasporto aereo commerciale, ai lanci spaziali commerciali, in modo che l'assicurazione copra, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e qualsiasi responsabilità connessa.		
Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):			
v) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili (81115-81119) vi) Prestiti di tutti i tipi, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle operazioni commerciali (8113) viii) Tutti i servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di debito differito (81339**) ix) Garanzie e impegni (81199**)	(1) Nessun impegno (2) Nessuno		
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	_		
64110 Servizi di alloggio alberghiero 64120 Servizi di alloggio in motel 74710 Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici	(1) Nessuno(2) Nessuno(1) Nessuno(2) Nessuno		
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	-		
96194 Circhi, parchi divertimenti e servizi di attrazione analoghi	(1) Nessuno (2) Nessuno		

11. SERVIZI DI TRASPORTO			
C. Servizi di trasporto aereo			
Manutenzione e riparazione di aeromobili, parte di CPC 8868** (1) Nessuno			
Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo	(2) Nessuno		
Servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione			
E. Servizi di trasporto ferroviario			
d) Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario,	(1) Nessun impegno		
parte di CPC 8868**	(2) Nessuno		
F. Servizi di trasporto stradale			
d) Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto stradale	(1) Nessun impegno		
6112 + 8867	(2) Nessuno		
H. Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto			
a) Servizi di movimentazione merci CPC 741* solo per quanto	(1) Nessun impegno		
riguarda i servizi di trasporto stradale e ferroviario	(2) Nessuno		
b) Servizi di deposito e magazzinaggio CPC 742*, solo per quanto riguarda i servizi di trasporto stradale e ferroviario			
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci CPC 748*, solo per quanto riguarda i servizi di trasporto stradale e ferroviario			

IMPEGNI ASSUNTI DALLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN IN MATERIA DI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI

l.	L'impegno della Repubblica dell'Uzbekistan a norma dell'articolo 203 riguarda i settor		
	sottosettori seguenti:		
	i)	servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili;	
	ii)	servizi fiscali;	
	iii)	servizi architettonici;	
	iv)	servizi di ingegneria;	
	v)	servizi di ingegneria integrata;	
	vi)	servizi informatici e affini;	
	(vii)	servizi pubblicitari;	
	(viii)	ricerche di mercato;	
	ix)	servizi di consulenza gestionale; e	

x)	manutenzione e ripa	arazione di attrezzature,	comprese que	elle di trasporto,	nel quadro di
	contratti di servizi p	oost-vendita.			

2. L'ingresso temporaneo di prestatori di servizi contrattuali dell'Unione europea nel territorio della Repubblica dell'Uzbekistan può essere subordinato a verifica della necessità economica.

REGOLAMENTO INTERNO

I. Definizioni

- 1. Ai fini del capo 14 e ai sensi del presente regolamento interno si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "personale amministrativo": in relazione a un membro del collegio, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
 - b) "consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio;
 - c) "assistente": una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un membro del collegio, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - d) "parte attrice": una parte che chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 241;
 - e) "collegio": un collegio costituito a norma dell'articolo 242;
 - f) "membro del collegio": un membro di un collegio;
 - g) "parte convenuta": una parte chiamata a rispondere della violazione delle disposizioni contemplate;

h) "rappresentante di una parte": un dipendente o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.

II. Notifiche

- 2. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento ("notifica")
 - a) del collegio viene inviato a entrambe le parti contemporaneamente;
 - b) di una parte, indirizzato al collegio, viene inviato contemporaneamente in copia all'altra parte; e
 - c) di una parte, indirizzato all'altra parte, viene inviato contemporaneamente in copia al collegio, ove opportuno.
- 3. Le notifiche di cui all'articolo 2 sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo elettronico di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata.
- 4. Le notifiche sono inviate rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea nonché al ministero della Giustizia e al ministero degli Investimenti, dell'industria e del commercio della Repubblica dell'Uzbekistan.
- 5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in una notifica relativa al procedimento del collegio possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione europea o della Repubblica dell'Uzbekistan, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.

III. Nomina dei membri del collegio

- 7. Se, a norma dell'articolo 242, un membro del collegio è selezionato per sorteggio, il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice comunica senza indugio al copresidente della parte convenuta la data, l'ora e il luogo del sorteggio. La parte convenuta, se lo desidera, può assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.
- 8. Il copresidente della parte attrice notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come membro del collegio. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.
- 9. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 242, paragrafo 2, il copresidente del Comitato di cooperazione della parte attrice estrae a sorte il membro del collegio o il presidente:
 - a) tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti per la compilazione del sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 243, paragrafo 1, non sia ancora stato predisposto; o
 - b) tra le personalità che rimangono nel sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 243, paragrafo 1, non contenga più, come minimo, cinque nominativi.

10. Fatto salvo l'articolo 241, paragrafo 3, le parti si adoperano per garantire che, al più tardi al momento in cui tutti i membri del collegio hanno accettato la propria nomina ai sensi dell'articolo 242, paragrafo 5, siano stati concordati il compenso e il rimborso delle spese dei membri del collegio e degli assistenti e siano stati predisposti i contratti di nomina necessari al fine di farli firmare tempestivamente. Il compenso e le spese dei membri del collegio si basano sulle norme dell'OMC. Il compenso e le spese di un assistente o degli assistenti di un membro del collegio non superano il 50 % del compenso di tale membro.

IV. Riunione organizzativa

11. Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio ritengono opportuno affrontare, compreso il calendario dei procedimenti.

I membri del collegio e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche per telefono o in videoconferenza.

V. Comunicazioni scritte

12. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 30 giorni dalla data di costituzione del collegio. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro 30 giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice.

VI. Funzionamento del collegio

13. Il presidente del collegio presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

- 14. Salvo altrimenti disposto nel capo 14 o nel presente regolamento interno, il collegio può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi mezzi elettronici, telefono, videoconferenza o altri mezzi elettronici di telecomunicazione.
- 15. Soltanto i membri del collegio possono partecipare alle discussioni del medesimo, ma quest'ultimo può autorizzare gli assistenti dei membri a presenziare a tali discussioni.
- 16. La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio e non può essere delegata.
- 17. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 14 e dei relativi allegati, il collegio può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
- 18. Qualora ritenga necessario modificare un termine per i procedimenti diverso dai termini stabiliti al capo 14 o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio comunica per iscritto alle parti il termine o l'adeguamento necessario e i relativi motivi. Il collegio può adottare la modifica o l'adeguamento dopo aver consultato le parti.

VII. Sostituzione

19. Se una parte ritiene che un membro del collegio non osservi le prescrizioni dell'allegato 14-B e debba pertanto essere sostituito, essa ne informa l'altra parte entro 15 giorni dalla data in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta inosservanza delle prescrizioni di tale allegato da parte del membro del collegio.

- 20. Le parti si consultano entro quindici giorni dalla data della notifica di cui all'articolo 17. Esse informano il membro del collegio della presunta inosservanza e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. Le parti possono inoltre, di comune accordo, rimuovere il membro del collegio e designarne uno nuovo conformemente a quanto previsto dall'articolo 242.
- 21. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del collegio diverso dal presidente del medesimo, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del collegio, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente del collegio constata che un membro del collegio non osserva le prescrizioni dell'allegato 14-B, un nuovo membro è designato conformemente a quanto previsto dall'articolo 242.

22. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a una delle persone rimaste nel sottoelenco di presidenti stilato a norma dell'articolo 243. Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del Comitato di cooperazione della parte richiedente o dal delegato del presidente. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se la persona designata constata che il presidente non osserva le prescrizioni dell'allegato 14-B, un nuovo presidente è designato conformemente a quanto previsto dall'articolo 242.

VIII. Udienze

23. Conformemente al calendario stabilito a norma dell'articolo 11, previa consultazione delle parti e degli altri membri del collegio, il presidente del collegio comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte nel cui territorio ha luogo l'udienza.

- 24. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Repubblica dell'Uzbekistan e a Tashkent se la parte attrice è l'Unione europea. La parte convenuta sostiene le spese derivanti dalla gestione organizzativa dell'udienza. Su richiesta di una parte, il collegio può decidere di tenere un'udienza virtuale o ibrida e prendere gli opportuni provvedimenti al riguardo, tenendo conto del diritto al giusto processo e della necessità di garantire la trasparenza.
- 25. Il collegio può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.
- 26. Tutti i membri del collegio sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
- 27. Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere a un'udienza:
 - a) i rappresentanti di una parte;
 - b) i consulenti;
 - c) gli assistenti e il personale amministrativo;
 - d) gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio; e
 - e) gli esperti, in base a quanto deciso dal collegio a norma dell'articolo 258, paragrafo 2.

- 28. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio e all'altra parte l'elenco dei nominativi dei propri rappresentanti che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza.
- 29. Il collegio conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta sia nell'argomentazione sia nella contestazione:

argomentazione

- a) argomentazione della parte attrice;
- b) argomentazione della parte convenuta;

contestazione

- c) replica della parte attrice;
- d) controreplica della parte convenuta.
- 30. Il collegio può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.
- 31. Il collegio predispone la stesura del verbale o la registrazione dell'udienza e provvede a far sì che vengano trasmessi quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale, che possono essere esaminate dal collegio.
- 32. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

IX. Domande scritte

- 33. Il collegio può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.
- 34. Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal collegio. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte così ricevute entro cinque giorni dalla data della loro presentazione in copia.

X. Riservatezza

- 35. Ciascuna parte e il collegio considerano riservate le informazioni comunicate dall'altra parte al collegio in via riservata. La parte che trasmette al collegio un'osservazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, un'osservazione priva delle informazioni riservate che è divulgata al pubblico.
- 36. Nulla nel presente regolamento interno preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni che quest'ultima abbia indicato come riservate.
- 37. Il collegio si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni commerciali riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio che si svolgono a porte chiuse.

XI. Contatti unilaterali

- 38. Il collegio non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra.
- 39. Nessun membro del collegio può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri membri.

XII. Comunicazioni amicus curiae

- 40. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:
 - a) pervengano al collegio entro 10 giorni dalla data di costituzione dello stesso;
 - b) siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi eventuali allegati;
 - c) riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio;
 - d) contengano una descrizione della persona che le presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;
 - e) precisino la natura dell'interesse rilevante della persona nel quadro del procedimento del collegio; e

- f) siano redatte nelle lingue scelte dalle parti conformemente agli articoli 44 e 45 del presente regolamento interno.
- 41. Le comunicazioni sono inviate alle parti perché possano formulare le proprie osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione al medesimo.
- 42. Nella propria relazione il collegio elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo 40. Il collegio non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Tuttavia, se esamina tali argomentazioni nella propria relazione, il collegio deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'articolo 40.

XIII. Casi urgenti

43. Nei casi urgenti di cui all'articolo 247, il collegio, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti dal presente regolamento interno. Il collegio comunica tali adeguamenti alle parti.

XIV. Traduzione e interpretazione

- 44. Durante le consultazioni di cui all'articolo 240 ed entro la data della riunione di cui all'articolo 11 del presente regolamento interno, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini del procedimento dinanzi al collegio.
- 45. Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua di sua scelta. Ciascuna parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.

- 46. Le relazioni e le decisioni del collegio sono redatte nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti. Se le parti non si sono accordate sull'uso di una lingua di lavoro comune, la relazione intermedia e la relazione finale del collegio sono redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC.
- 47. Le parti possono formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento interno.
- 48. Ciascuna parte sostiene le spese di traduzione delle proprie comunicazioni scritte. Le spese di traduzione di una decisione sono sostenute in egual misura dalle parti.

XV. Altre procedure

49. I termini stabiliti nel presente regolamento interno sono adeguati conformemente ai termini speciali previsti per l'adozione di una relazione o di una decisione da parte del collegio nei procedimenti di cui agli articoli da 251, 252, 253 e 254.

CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO E DEI MEDIATORI

I. Definizioni

- 1. Ai fini del presente codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "personale amministrativo": in relazione a un membro del collegio, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
 - b) "assistente": una persona che, su mandato di un membro del collegio, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - c) "candidato": una persona il cui nominativo figura nell'elenco dei membri del collegio di cui all'articolo 243, proposta per la nomina a membro del collegio a norma dell'articolo 242;
 - d) "mediatore": una persona scelta in qualità di mediatore a norma dell'articolo 265;
 - e) "membro del collegio": un membro di un collegio.

II. Principi fondamentali

- 2. Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, tutti i candidati e i membri del collegio:
 - a) prendono conoscenza del presente codice di condotta;
 - b) sono indipendenti e imparziali;
 - c) evitano i conflitti di interessi diretti e indiretti;
 - d) evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità;
 - e) osservano norme di condotta rigorose; e
 - f) non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
- 3. I membri del collegio non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
- 4. I membri del collegio non possono usare la propria posizione in seno al collegio per interessi personali o privati. I membri del collegio si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
- 5. I membri del collegio non consentono che la propria condotta o il proprio giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

6. I membri del collegio evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

III. Obblighi di dichiarazione

- 7. Prima di accettare la nomina a membro del collegio a norma dell'articolo 242, ciascun candidato cui venga richiesto di esercitare tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento dinanzi al collegio. A tal fine, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.
- 8. L'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 7 è permanente e impone a ogni membro del collegio di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.
- 9. I candidati o i membri del collegio comunicano al Comitato di cooperazione le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.

IV. Doveri dei membri del collegio

10. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun membro del collegio si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.

- 11. Ciascun membro del collegio esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento del collegio e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere.
- 12. Ciascun membro del collegio prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i propri assistenti e il proprio personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dai membri del collegio a norma delle parti II, III, IV e VI del presente codice di condotta e li rispettino.

V. Obblighi degli ex membri del collegio

- 13. Gli ex membri del collegio evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del collegio.
- 14. Gli ex membri del collegio ottemperano agli obblighi previsti dalla parte VI del presente codice di condotta.

VI. Riservatezza

- 15. I membri del collegio si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso i membri del collegio divulgano o utilizzano tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
- 16. I membri del collegio si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del collegio prima della sua pubblicazione a norma del capo 14.
- 17. I membri del collegio si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni del collegio o il parere di un membro del collegio e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.

VII. Spese

18. Ciascun membro del collegio registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.

VIII. Mediatori

19. Il presente codice di condotta si applica ai mediatori, *mutatis mutandis*.

PROTOCOLLO SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo.
- d) "informazione": dati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, anche non elaborati o analizzati;
- e) "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica;
- f) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;
- g) "violazioni della legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentata violazione della legislazione doganale.

Ambito di applicazione

- 1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le violazioni di tale legislazione.
- 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica a ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Essa non si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
- 3. L'assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nell'ambito di applicazione del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che possono consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o potrebbero costituire violazioni della legislazione doganale.

- 2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:
- a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
- b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
- 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie per garantire una specifica sorveglianza e fornire all'autorità richiedente informazioni:
- a) sulle persone che si possa ragionevolmente ritenere siano o siano state coinvolte in violazioni della normativa doganale;
- b) sulle merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che esse siano state o siano destinate a essere utilizzate per violare la legislazione doganale;
- c) sui luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano state o siano destinate a essere utilizzate per violare la legislazione doganale; e
- d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che essi siano destinati a essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Assistenza spontanea

Laddove possibile, le parti si prestano senza indugio reciproca assistenza, di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo informazioni sulle attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o paiono costituire violazioni della legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte. Le informazioni vertono in particolare sui seguenti aspetti:

- a) persone, merci e mezzi di trasporto; e
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per violare la legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

- 1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. Sono allegati i documenti necessari affinché esse possano essere accolte. In caso di urgenza, l'autorità interpellata può accettare domande formulate oralmente, ma tali domande orali devono essere immediatamente confermate dall'autorità richiedente per iscritto.
- 2. Le domande di cui al paragrafo 1 devono contenere le informazioni seguenti:
- a) il nome dell'autorità richiedente e del funzionario richiedente;

- b) le informazioni e/o il tipo di assistenza richiesti;
- c) l'oggetto e i motivi della richiesta;
- d) le disposizioni legislative e regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;
- e) informazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone oggetto di indagine;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e
- g) eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di accogliere la domanda.
- 3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.
- 4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità interpellata può chiederne la rettifica o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

Esecuzione delle domande

- 1. Per accogliere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, entro i limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
- 2. Il paragrafo 1 si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.
- 3. Alle domande di assistenza viene dato seguito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata.

ARTICOLO 7

Forma in cui vanno comunicate le informazioni

- 1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie certificate conformi o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.
- 2. I documenti originali sono trasmessi conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, solo su richiesta dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie certificate conformi risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali documenti originali con la massima sollecitudine.

3. In caso di trasmissione a norma del paragrafo 2, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del suo territorio per corroborare una dichiarazione relativa alle merci.

ARTICOLO 8

Presenza di funzionari di una parte nel territorio dell'altra parte

- 1. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che costituiscono o possono costituire violazioni della legislazione doganale.
- 2. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte.
- 3. I funzionari di una parte sono presenti nel territorio dell'altra parte esclusivamente in veste consultiva. Durante la permanenza nel territorio dell'altra parte, tali funzionari:
- a) sono in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale;
- b) non indossano uniformi né portano armi; e
- c) godono della stessa protezione prevista per i funzionari dell'altra parte, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio dell'altra parte.

Consegna di documenti e notifiche

- 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili all'autorità richiedente, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a una persona residente o stabilita nel territorio dell'autorità interpellata.
- 2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni di cui al paragrafo 1 sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile.

ARTICOLO 10

Scambio automatico di informazioni

- 1. Le parti possono, di comune accordo a norma dell'articolo 15 del presente protocollo:
- a) scambiare automaticamente ogni informazione contemplata dal presente protocollo;
- b) scambiare informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio dell'altra parte.

2. Al fine di attuare gli scambi di cui al paragrafo 1, le parti stabiliscono intese sul tipo di informazioni che desiderano scambiare, sul formato e sulla frequenza di trasmissione.

ARTICOLO 11

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

- 1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di talune condizioni o prescrizioni qualora una parte ritenga che l'assistenza a norma del presente protocollo:
- a) rischi di pregiudicare la sovranità della Repubblica dell'Uzbekistan o quella di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;
- b) rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del presente protocollo; o
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
- 2. L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza se ritiene che questa possa interferire con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

- 3. Se sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorità richiedente fa presente tale circostanza nella propria domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
- 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata comunica senza indugio all'autorità richiedente la propria decisione e le relative motivazioni.

Scambio di informazioni e riservatezza

- 1. Le informazioni ricevute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini del medesimo.
- 2. L'utilizzo, nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari promossi in seguito all'accertamento di violazioni della legislazione doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del medesimo. Pertanto le parti possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo come prova nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai giudici. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.
- 3. Una parte che voglia utilizzare le informazioni ottenute a norma del presente protocollo per altri fini deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

- 4. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o destinate a una diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio di ciascuna delle parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni simili in base alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti della parte ricevente. Le parti si comunicano reciprocamente informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
- 5. I dati personali possono essere trasferiti unicamente in conformità delle norme in materia di protezione dei dati della parte che li fornisce. Ciascuna parte informa l'altra in merito alle norme pertinenti in materia di protezione dei dati e, se necessario, si adopera al meglio per convenire una protezione supplementare.

Periti e testimoni

L'autorità interpellata può autorizzare i suoi funzionari a comparire in veste di periti o testimoni, entro i limiti stabiliti nell'autorizzazione, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie certificate conformi che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.

Spese di assistenza

- 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'attuazione del presente protocollo.
- 2. Le spese e le indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti e traduttori, che non siano dipendenti pubblici, sono a carico, se del caso, della parte richiedente.
- 3. Se l'esecuzione della domanda comporta spese straordinarie, le parti stabiliscono con quali modalità e a quali condizioni la domanda dovrà essere eseguita e in quale modo saranno sostenuti i costi.

ARTICOLO 15

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Repubblica dell'Uzbekistan e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente protocollo, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.

- 2. Se del caso, le parti si tengono reciprocamente informate in merito alle misure di attuazione dettagliate adottate da ciascuna di esse conformemente al presente protocollo, in particolare per quanto riguarda i servizi debitamente autorizzati e i funzionari designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni previste dal presente protocollo.
- 3. Nell'Unione europea il presente protocollo non pregiudica la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del medesimo tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri.

Altri accordi

Il presente protocollo prevale su qualsiasi accordo bilaterale di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale concluso, o che potrebbe essere concluso, tra singoli Stati membri e la Repubblica dell'Uzbekistan, qualora tali accordi bilaterali siano incompatibili con il presente protocollo.

Consultazioni

Con riferimento all'interpretazione e all'attuazione del presente protocollo, le parti si consultano, se del caso, nell'ambito del Comitato di cooperazione istituito dall'articolo 338 del presente accordo.